

STATUTO



Confartigianato

SAVONA

TITOLO I

COSTITUZIONE - FUNZIONI - SCOPI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Savona l'Associazione Artigiani della Provincia di Savona. Essa assume la denominazione di "Confartigianato Savona".

ARTICOLO 2

SCOPI

L'Associazione, che ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente e non ha scopi di lucro, si propone:

- a) di tutelare in ogni campo gli interessi generali dell'artigianato e della piccola impresa e di promuoverne l'immagine, lo sviluppo economico, sociale e tecnico, rappresentandone gli interessi nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, od Ente;
- b) di favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della formazione ed aggiornamento professionale, anche col promuovere la costituzione e la gestione di corsi, enti e istituti di formazione; per realizzare direttamente tale scopo, l'Associazione può anche assumere la gestione e/o la titolarità di corsi di formazione, riservati ai propri associati o agli iscritti ad associazioni che svolgono la medesima attività e che facciano parte della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato – Confartigianato;
- c) di cooperare, con tutti gli enti ed organismi che siano costituiti o si costituiscano, per la assistenza, la tutela e lo sviluppo dell'artigianato;
- d) in diretta attuazione degli scopi di cui alle precedenti lettere, l'associazione può:
 - assistere le aziende associate nel campo sindacale, fiscale, legale, tecnico ed economico ed in particolare:
 - preparare, discutere e stipulare contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici per i dipendenti delle imprese associate;
 - assistere gli associati: in vertenze collettive ed individuali di lavoro in sede stragiudiziale ed in materia di legislazione sul lavoro, sulle imposte dirette ed indirette; nel recupero dei crediti e nelle controversie legali, relative all'attività delle imprese associate;
 - organizzare la tenuta dei libri paga e contabili delle aziende associate anche mediante l'ausilio di centri di elaborazione dati;
 - favorire gli scambi commerciali all'interno e con i mercati esteri;
 - promuovere e gestire l'organizzazione di mostre, esposizioni e convegni di carattere economico culturale e la costituzione di consorzi e cooperative;
 - promuovere, organizzare e gestire servizi di assistenza tecnica in ogni campo a favore delle imprese associate, in modo diretto o tramite strutture esterne, enti o società a tal fine convenzionate;

- organizzare viaggi e soggiorni turistici per i propri associati o per gli iscritti ad associazioni che svolgono la medesima attività e che facciano parte della Confederazione Generale Italiana dell'artigianato – Confartigianato;
- e) di curare la costituzione di particolari organismi, aventi lo scopo di sviluppare l'assistenza finanziaria, tecnica, sociale, artistica, etc., a favore dell'artigianato e delle piccole imprese;
- f) di provvedere, a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina e designazione di rappresentanti di categorie artigiane in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi o da regolamenti e di richiederla, quando manchi, nell'interesse degli artigiani.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, di importazione ed esportazione e finanziarie con banche, istituti di credito e privati, compresa l'accettazione ed il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni in genere che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Potrà anche assumere interessenze, quote e partecipazioni anche in società, consorzi ed associazioni (costituiti o da costituire) aventi oggetto e scopi analoghi, connessi ed affini ai propri, sia direttamente che indirettamente.

ARTICOLO 3

ADESIONE AD ORGANIZZAZIONI REGIONALI E NAZIONALI

L'Associazione potrà eventualmente aderire con delibera del Consiglio Direttivo ad organizzazioni regionali e nazionali, sempre conservando la propria autonomia amministrativa, organizzativa e politica.

TITOLO II

ARTICOLO 4

SOCI

Possono far parte dell'Associazione:

- a) con la qualifica di soci ordinari:
le società artigiane, gli artigiani, i titolari di impresa artigiana e/o i pensionati del settore artigiano;
- b) con la qualifica di soci aggregati:
le piccole e le medie imprese non artigiane, i lavoratori autonomi e/o le persone fisiche interessate agli scopi associativi.

ARTICOLO 5

DIRITTI DEI SOCI

Possono usufruire dei servizi dell'Associazione e beneficiare delle attività di assistenza, tutela e rappresentanza tutti i soci della Associazione.

Solo i soci ordinari, in regola con i versamenti della quota associativa, potranno ricoprire incarichi negli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 6

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'adesione all'Associazione è impegnativa per un biennio e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta scritta indirizzata al Presidente provinciale, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il biennio decorre dal primo gennaio dell'anno nel quale è stata raccolta l'adesione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo al socio in regola con il pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

ARTICOLO 7

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta Esecutiva. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili o rivalutabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

ARTICOLO 8

DIMISSIONI E CESSAZIONI

La qualità di socio cessa con effetto immediato per le seguenti cause:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione;
- b) per inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto o per gravi motivi, quali, ad esempio, il tenere una condotta contraria ai principi, agli indirizzi e alle deliberazioni degli organi statutari dell'Associazione;
- c) per cessazione dell'attività o per recesso.

ARTICOLO 9

LE SEZIONI

Gli associati si intendono ripartiti, con riferimento al territorio provinciale, nelle seguenti sezioni:

- 1) sezione di Savona:

- comprende il comune di Savona
- 2) sezione di Albisola e Varazze:
comprende i comuni di Albissola Mare, Albisola Superiore, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe, Celle Ligure e Varazze
 - 3) sezione di Vado Ligure:
comprende i comuni di Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi
 - 4) sezione di Cairo Montenotte:
comprende i comuni di Cairo Montenotte, Altare, Bormida, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Mallare, Giusvalla, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale e Massimino
 - 5) sezione di Andora:
comprende i comuni di Andora, Stellanello, Testico
 - 6) sezione di Alassio:
comprende i comuni di Alassio e Laigueglia
 - 7) sezione di Albenga:
comprende i comuni di Albenga, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvechio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga e Zuccarello
 - 8) sezione di Ceriale:
comprende il comune di Ceriale
 - 9) sezione di Borghetto Santo Spirito:
comprende i comuni di Borghetto Santo Spirito, Toirano, Boissano, Bardineto, Balestrino e Calizzano
 - 10) sezione di Loano:
comprende il comune di Loano
 - 11) sezione di Pietra Ligure:
comprende i comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Tovo San Giacomo e Magliolo
 - 12) sezione di Finale Ligure:
comprende i comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Noli, Orco Feglino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'assemblea degli associati di ogni sezione dovrà essere convocata dal rispettivo Presidente ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da un decimo degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Eventuali ulteriori modalità di funzionamento dell'assemblea potranno essere disciplinate dal regolamento interno.

TITOLO III

ARTICOLO 11

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

I componenti degli organi dell'Associazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Sono organi dell'Associazione:

- a) i Direttivi di Sezione
- b) il Consiglio Direttivo provinciale
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Presidente provinciale
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 12

IL DIRETTIVO DI SEZIONE

Il Direttivo di Sezione è eletto ogni quattro anni dall'assemblea degli associati la cui sede è ubicata nei comuni della Sezione ed è composto da almeno tre componenti.

Il Direttivo di Sezione elegge al proprio interno il Presidente di Sezione ed il rappresentante nel Consiglio Direttivo Provinciale, nel cui seno rappresentano gli associati della sezione per delega istituzionale nonché per espresso mandato assembleare, in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea stessa.

Il Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente di Sezione e sovrintende all'attività politico - sindacale della sezione nell'ambito e in conformità alle direttive e agli indirizzi individuati dal Consiglio Direttivo Provinciale, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente provinciale.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo Provinciale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Esso è composto dai Presidenti di Sezione e da un rappresentante per ogni sezione, designato dal Direttivo della relativa Sezione.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE - COMPITI

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'universalità degli associati, per cui delega istituzionale, ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di carattere generale interessanti l'artigianato e determinare le linee e gli indirizzi dell'attività associativa a cui si dovrà attenere la Giunta Esecutiva;

- b) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposti dalla Giunta Esecutiva ed esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti; il bilancio consuntivo ha funzione di rendiconto economico – finanziario: in esso vengono riassunte tutte le vicende economiche e finanziarie dell'Associazione;
- c) eleggere i consiglieri della Giunta Esecutiva;
- d) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti provinciali;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare le modifiche allo statuto ed al regolamento;
- g) redigere il regolamento associativo e, se necessario, modificarlo;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente provinciale (che lo presiede) ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione, a mezzo raccomandata A.R.

Per la validità delle riunioni è necessaria: in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, vengono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente provinciale.

Per le deliberazioni di cui al punto f) ed h) è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, su invito del Presidente provinciale, con voto meramente consultivo, i componenti di altri organi dell'Associazione;

i rappresentanti dell'Associazione negli organismi pubblici e privati;

i delegati di categoria;

i consulenti e/o funzionari dell'Associazione stessa.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente provinciale e da un segretario (nominato dal Presidente) che ne cura la redazione.

ARTICOLO 15

GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta da sette membri, di cui un Presidente, tre Vice Presidenti e tre Consiglieri; essa viene eletta secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.

Alla Giunta Esecutiva competono la predisposizione dei programmi e la formulazione delle proposte, che verranno sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo, ed inoltre le scelte e le decisioni nell'ambito dell'attività politico sindacale dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva stabilisce ogni anno l'ammontare delle quote associative e delle eventuali quote suppletive, che si rendessero necessarie per il raggiungimento di scopi determinati.

La Giunta Esecutiva ha tutti i poteri per amministrare l'Associazione, esclusi quelli che per contratto o per delega sono demandati al Presidente provinciale od al Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva può delegare parte dei propri poteri al Presidente provinciale; a uno o più componenti della stessa o al Direttore dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente provinciale ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni vengono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente provinciale.

Delle riunioni della Giunta Esecutiva si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Direttore che, nella sua qualità di segretario della Giunta, ne cura la redazione.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, su invito del Presidente provinciale, con voto meramente consultivo, i componenti di altri organi dell'Associazione, i rappresentanti dell'Associazione negli organismi pubblici e privati, i delegati di categoria, i consulenti e/o funzionari dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 16

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente provinciale:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) rappresenta legalmente l'Associazione, con facoltà di delega parziale ad altri membri della Giunta Esecutiva o al Direttore dell'Associazione, in qualsiasi sede giudiziaria ed extra giudiziaria;
- c) intrattiene i rapporti con i terzi, in rappresentanza dell'Associazione;
- d) può convocare e partecipare di diritto, personalmente o tramite un proprio delegato, a tutte le riunioni od incontri degli organi e di tutte le strutture organizzate dell'Associazione.

Al Presidente provinciale compete l'ordinaria amministrazione ed esercita, in caso di necessità e/o urgenza, i poteri della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 17

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale, anche tra non associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo; predispone, inoltre, la relazione sul bilancio consuntivo (rendiconto economico - finanziario) e preventivo.

I revisori supplenti (in ordine di età) sostituiscono quelli effettivi in caso di loro assenza, dimissioni od altro impedimento.

TITOLO IV

VICE PRESIDENTI - DIRETTORE

ARTICOLO 18

I VICE PRESIDENTI

I vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale. Essi coadiuvano il Presidente provinciale nelle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza, impedimento o dimissioni, in base all'anzianità di nomina e, in caso di parità, avendo riguardo alla maggiore età anagrafica.

ARTICOLO 19

IL DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente provinciale. Egli sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione; provvede al buon andamento dei servizi e alla direzione del personale; è alle dirette dipendenze del Presidente provinciale; riveste le funzioni di segretario della Giunta Esecutiva e ne attua le disposizioni.

Esercita i poteri delegatigli dal Presidente provinciale e dalla Giunta Esecutiva.

TITOLO V

CATEGORIE

ARTICOLO 20

Le categorie possono svolgere attività sindacale autonoma, ma sempre nell'ambito delle linee e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente Provinciale.

La Giunta Esecutiva, o il Presidente Provinciale, possono nominare un proprio delegato, con funzioni di coordinamento dell'attività sindacale di una o più categorie.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - ENTRATE

ARTICOLO 21

Il patrimonio sociale è formato :

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti o ad ogni altro titolo vengano legittimamente acquisiti dall'Associazione;
- b) dalle riserve accantonate a fini generici o specifici;
- c) dai contributi versati a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'ammontare delle quote di iscrizione, delle quote annuali e delle eventuali quote suppletive; dalle quote integrative supplementari versate dai Direttivi di Sezione;
- b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- c) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (diritti, ritenute, ecc.);
- d) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ARTICOLO 22

Le sanzioni disciplinari che possono essere assunte a carico degli associati sono, in ordine crescente:

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la espulsione dall'Associazione.

ARTICOLO 23

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il Presidente provinciale può applicare la censura all'associato quando questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dallo statuto, dalle deliberazioni e dalle direttive dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva può deliberare la sospensione dell'associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio o agli interessi materiali o morali dell'Associazione.

La Giunta Esecutiva può deliberare l'espulsione dell'associato per gravi ed eccezionali motivi, che rendano incompatibile la sua appartenenza alla Associazione.

ARTICOLO 24

L'esercizio dei diritti sociali spetta al socio regolarmente iscritto ed in regola con il versamento della quota sociale annuale, da effettuarsi non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Trascorso tale termine, il socio non può esercitare i diritti sociali ed usufruire dei servizi e dell'assistenza dell'Associazione, la quale si riserva di provvedere direttamente all'esazione della quota sociale, con diritto di rivalersi delle spese.

TITOLO VIII

SCIoglimento - REGOLAMENTO

ARTICOLO 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto dal Consiglio Direttivo Provinciale, così come previsto al punto h) dell'articolo 14.

La deliberazione relativa dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà alla nomina di un collegio liquidatore, formato da tre membri, determinandone i compiti ed il cui operato dovrà essere ratificato a maggioranza assoluta dei voti.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo Provinciale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 26

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione e l'attuazione dello Statuto, il Consiglio Direttivo potrà predisporre apposito regolamento interno che dovrà essere approvato con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

ARTICOLO 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le previsioni delle leggi vigenti.

Approvato dall'Assemblea straordinaria in data 10.10.1978.

Modificato dall'Assemblea generale in data 29.06.1995

Modificato dal Consiglio direttivo generale in data 11.12.1998

Modificato dal Consiglio direttivo provinciale in data 21.12.01